

**AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

DECRETO N. 116

**ADOTTATO DALL'AMMINISTRATORE UNICO
IN DATA 12.09.2018**

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria -opere edili ed affini - patrimonio A.R.T.E. Savona e fabbricati di Edilizia Residenziale Pubblica gestiti da A.R.T.E. Savona per conto dei Comuni di Savona, Cairo M.te e Varazze – anni 2012-2013 – contratto n. di rep. 6022 del 17/04/2012 registrato a Savona in data 04/05/2012 serie 1 n. 308/1, importo Euro 697.104,02 - Impresa CO.E.CA soc. coop. a r.l. - Liquidazione saldo IV SAL.

PROPONENTE: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Maurizio NOLI

Lavori di manutenzione ordinaria -opere edili ed affini - patrimonio A.R.T.E. Savona e fabbricati di Edilizia Residenziale Pubblica gestiti da A.R.T.E. Savona per conto dei Comuni di Savona, Cairo M.tte e Varazze – anni 2012-2013 – contratto n. di rep. 6022 del 17/04/2012 registrato a Savona in data 04/05/2012 serie 1 n. 308/1, importo Euro 697.104,02 - Impresa CO.E.CA soc. coop. a r.l. - Liquidazione saldo IV SAL.

**L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE**

- i lavori di manutenzione ordinaria, opere edili ed affini, da effettuarsi sul patrimonio di A.R.T.E. Savona e sui fabbricati di Edilizia Residenziale Pubblica gestiti da A.R.T.E. Savona per conto dei Comuni di Savona, Cairo M.tte e Varazze – anni 2012-2013- sono stati appaltati all'Impresa CO.E.CA. soc. coop. a r.l. con sede in Strada Valasse 4/1, 10018 Pavone Canavese (TO), giusto contratto n. di rep. 6022 del 17.04.2012, registrato a Savona in data 04.05.2012 serie 1 n. 308/1, dell'importo di Euro 697.104,02 al netto del ribasso d'asta del 23,984%
- già in sede d'offerta l'Impresa CO.E.CA soc. coop. a r.l. dichiarava di riservarsi di subappaltare i lavori relativi alla categoria prevalente OG1 e alle categorie OS3 e OS30 nei limiti di legge;
- con decreti n. 95 del 23.04.2012, n. 99 del 04.05.2012 e n. 129 del 12.06.2012 venivano rispettivamente autorizzati i subappalti alla ditta EDILNUOVO s.n.c. per le opere edili (OG1), alla ditta L'Idrodinamica di Suffer Renato per
- le opere idrico-sanitarie (OS3) e alla ditta Gervasio Nicolò di Gervasio Giuseppe & C. s.a.s. per le opere elettriche (OS30);
- l'art. 118, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, vigente per l'appalto in oggetto, prescrive l'obbligo, a carico dell'appaltatore, di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, prevedendo, in difetto, il blocco del successivo pagamento a favore dell'affidatario da parte della Stazione Appaltante;
- in esito alla sottoscrizione del quarto stato d'avanzamento lavori a tutto il 03.04.2013 è stato emesso dal responsabile del procedimento dell'intervento il certificato n. 4 in data 11.07.2013 per il pagamento della rata di Euro 108.625,92, oltre oneri fiscali;
- l'impresa CO.E.CA soc. coop. a r.l., al fine di accedere alla liquidazione del quarto S.A.L., ha prodotto le fatture quietanzate emesse relativamente alle lavorazioni eseguite nel corso del terzo S.A.L. dai subappaltatori Gervasio Nicolò di Gervasio Giuseppe & C. s.a.s. e Idrodinamica di Suffer Renato mentre non ha trasmesso quella della EDILNUOVO s.n.c.;
- con nota del 25.07.2013, recepita al prot. ARTE al n. 9868 del 25.07.2013, la Ditta EDILNUOVO s.n.c. chiedeva all'azienda di intervenire nei confronti della Ditta CO.E.CA soc. coop. a r.l., ai sensi dell'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, in quanto quest'ultima aveva respinto la propria fattura n. 187 del 24.07.2013 dell'importo di Euro 52.996,39, oltre IVA, emessa relativamente ai lavori eseguiti dalla stessa Ditta e contabilizzati nel terzo S.A.L., producendo, in allegato alla citata nota, copia di trasmissione della contabilità, sottoscritta da appaltatrice e subappaltatrice per ricevuta ed accettazione, copia della fattura n. 187 del 24.07.2013 e copia della nota con la quale la CO.E.CA soc. coop. a r.l. respingeva la fattura "in quanto l'importo risulta essere errato";
- ARTE, in esito alla richiesta della Ditta EDILNUOVO s.n.c., invitava la Ditta CO.E.CA soc. coop. a r.l., con nota prot. n. 10908 del 20.08.2013, a "provvedere senza ulteriore indugio al pagamento di quanto dovuto all'Impresa subappaltatrice", reiterando la richiesta, già formulata con precedente prot. n. 9082 del 11.07.2013, di invio della fattura quietanzata relativa al pagamento dei lavori eseguiti dal citato subappaltatore relativamente al terzo S.A.L.;
- la Ditta CO.E.CA soc. coop. a r.l., rispondeva con nota in data 17.10.2013, recepita al prot. ARTE al n. 13891 in pari data, formulando istanza di pagamento del citato certificato n. 4 al netto della somma indicata nella fattura della Ditta EDILNUOVO s.n.c. n. 187/2013 ,

precisando che detta fattura era stata contestata e respinta e che la norma sulla sospensione dei pagamenti contenuta all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 doveva intendersi riferita limitatamente al debito maturato dall'appaltatore nei confronti dei subappaltatori, in quanto *"i mancati pagamenti potrebbero derivare da ragioni contrattuali, quale l'inadempimento del subappaltatore o compensazioni o ragioni contabili (come nel caso specifico)"*;

- in attesa della definizione del contenzioso tra appaltatore e subappaltatore, considerato tra l'altro che comunque la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore, nel caso di specie pari ad Euro 97.490,00, garantiva l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto – in particolare, ai sensi dell'art. 123, comma 3, del D.P.R. 207/2010 “ le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere” - si è ritenuto di accogliere l'istanza della CO.E.CA soc. coop. a r.l. di cui sopra, disponendo con il decreto n. 291 in data 28.10.2013:
 - di liquidare alla Ditta CO.E.CA soc. coop. a r.l. l'importo del certificato n. 4 in data 11.07.2013 nella misura parziale di Euro 55.629,53, oltre oneri fiscali, pari alla differenza tra il totale di Euro 108.625,92 e l'importo di Euro 52.996,39 di cui alla fattura n. 187/2013 della Ditta EDILNUOVO s.n.c.;
 - e di trattenere l'importo di Euro 52.996,39 relativo alla fattura della n. 187/2013 della Ditta EDILNUOVO s.n.c. fino alla definizione del contenzioso tra l'appaltatore ed il subappaltatore;
- con nota in data 8.01.2013, ricevuta al prot. ARTE al n. 311 in pari data, la CO.E.CA soc. coop. a r.l. comunicava il recesso del contratto di subappalto con la EDILNUOVO s.n.c. a far data dal 27/12/2012;
- effettivamente da detta data la ditta subappaltatrice Edilnuovo non ha più operato nell'ambito dell'appalto di manutenzione in oggetto e quindi non ha svolto lavori contabilizzati dal quarto S.A.L. in avanti;
- i lavori dell'appalto di manutenzione si sono conclusi in data 01.04.2014;
- la ditta CO.E.CA soc. coop. a r.l., con nota ricevuta al prot. A.R.T.E. al n. 2681 del 4.03.2015, ha trasmesso la sentenza 21.11.2014 del Tribunale di Savona richiedendo il saldo della fattura relativa al quarto SAL in quanto, secondo la CO.E.CA. “come si evince dalla sentenza, nulla è dovuto da CO.E.CA. alla ditta Edilnuovo”;
- da detta sentenza emerge che verosimilmente l'appaltatore CO.E.CA. e il subappaltatore Edilnuovo hanno stipulato un diverso ed ulteriore contratto di subappalto rispetto a quello autorizzato dalla stazione appaltante A.R.T.E. Savona con il decreto n. 95 del 23.04.2012 suindicato, anch'esso avente ad oggetto le opere appaltate dall'A.R.T.E. Savona alla CO.E.CA. relativamente allo stesso contratto di manutenzione anni 2012-2013, per il restante 70% delle opere di cui alla categoria OG1, in aperta e palese violazione del divieto di subappalto in misura superiore al 30% espressamente stabilita dalla legge;
- quanto sopra è stato comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione con nota prot. ARTE n. 2054 in data 25.02.2016 per le valutazioni e/o provvedimenti in merito, richiedendo altresì delucidazioni in ordine al corretto comportamento da seguire al fine di concludere la procedura di collaudo con la liquidazione finale dei lavori, atteso che ARTE ha trattenuto sia l'importo della fattura Edilnuovo n. 187/2013 pari ad Euro 52.996,39, sia l'importo della rata di saldo pari ad Euro 7.130,25;
- con nota prot. ARTE n. 2053 in data 25.02.2016 la suindicata sentenza 21.11.2014 del Tribunale di Savona è stata trasmessa per le valutazioni del caso anche alla Procura della Repubblica di Savona;
- le suindicate comunicazioni all'ANAC ed alla Procura allo stato non hanno avuto riscontro;
- con nota ricevuta al prot. ARTE al n. 3160 del 27.03.2018 la ditta CO.E.CA soc. coop. a r.l. dichiarava il cessato motivo di mancata liquidazione delle somme dovute a saldo del quarto

SAL, per intervenuto accordo transattivo tra le parti circa la fattura 187/2013, emessa dal subappaltatore, con previsione del versamento della somma pari ad Euro 25.000,00 in favore della Ditta EDILNUOVO s.n.c. e di Euro 30.610,63 in favore della CO.E.CA soc. coop. a r.l.;

- detto accordo transattivo, formalizzato e digitalmente sottoscritto dalle parti in data 6/9/2018, è stato recepito al prot. ingresso ARTE al n. 8963 del 6/9/2018;
- allo stato quindi non sussistono più i motivi ostativi che hanno impedito il pagamento del saldo del IV SAL per la somma di Euro 55.610,63 comprensiva di IVA e si ritiene pertanto di liquidare detta cifra secondo le indicazioni dell'atto transattivo, ovvero Euro 30.610,63 IVA compresa alla Ditta CO.E.CA soc. coop. a r.l. ed Euro Euro 25.000,00 IVA compresa alla Ditta EDILNUOVO s.n.c., demandando a successivo provvedimento l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e la conseguente liquidazione della rata di saldo.

CONSIDERATO


- che non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento proponente conflitto di interessi, come individuato al punto 4.2 del Codice Etico di ARTE Savona;

DA ATTO

- che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento proponente, il presente provvedimento risulta essere conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione Gestionale e Controllo Aziendale ex D. Lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste;
- che è necessario inserire il titolo del presente provvedimento nell'elenco di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente e pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D. Lgs. 50/2016;


ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento geom. Maurizio Noli, che allo scopo si sottoscrive

Savona, 12/09/2018



ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnica del geom. Costanza Faroppa, che allo scopo si sottoscrive

Savona, 12.09.2018




ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della dott.ssa Gabriella Mirengo, che allo scopo si sottoscrive

Savona, 12/09/2018



ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità dell'Avv. Sabrina Petroni, che allo scopo si sottoscrive

Savona, 12/09/2018



- in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti leggi regionali:

DECRETA

relativamente ai lavori di manutenzione ordinaria, opere edili ed affini, da effettuarsi sul patrimonio di A.R.T.E. Savona e sui fabbricati di Edilizia Residenziale Pubblica gestiti da A.R.T.E. Savona per

conto dei Comuni di Savona, Cairo M.te e Varazze – anni 2012-2013- appaltati all'Impresa CO.E.CA. soc. coop. a r.l. con sede in Strada Valasse 4/1, 10018 Pavone Canavese (TO), giusto contratto n. di rep. 6022 del 17.04.2012, registrato a Savona in data 04.05.2012 serie 1 n. 308/1, dell'importo di Euro 697.104,02 oltre IVA, di liquidare il saldo del IV SAL, pari ad Euro 55.610,63 IVA compresa, secondo le indicazioni di cui all'atto transattivo in premessa ovvero :

- Euro 30.610,63, IVA compresa Ditta CO.E.CA soc. coop. a r.l.;
 - Euro 25.000,00, IVA compresa alla Ditta EDILNUOVO s.n.c..
- Demanda a successivo provvedimento l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e la conseguente liquidazione della rata di saldo.

Dà mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Arch. Alessandro Revello)

